

Avv. Claudio Paolini
Avv. Alessandra Martalò
Via Valdossola n.2 - 40134 Bologna
Tel e Fax: 051-6211698

SI NOTIFICHI
CON URGENZA

15/6/17 *CPM*

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. E CONTESTULE ISTANZA DI
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI EX ART. 155 C.P.C.**

URGENTE
ORIGINALE

LAVORO

per

la dott.ssa Laghezza Marta, nata a Fasano (BR), il 16.02.1975, residente in Bologna, Via G. di Vittorio, 19, (C.F.: LGHMRT75B57D508P), rappresentata e difesa nel presente giudizio, in unione sia congiunta sia disgiunta, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Claudio Paolini, del foro di Bologna (C.F.: PLNCLD72M29E289L) e dall'Avv. Alessandra Martalò del foro di Lecce (C.F.: MRTLSN79A44D862C), i quali dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, II comma c.p.c., di volere ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento a mezzo telefax al n. 051/ 6211 698, ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo avv.claudiopaolini@ordineavvocatibopec.it martalao.alessandra@ordavvle.legalmail.it, così indicato ai sensi del d.p.r. 11/02/2005, n. 68 - ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dei nominati difensori in Bologna, Via Valdossola, n. 2

avv.claudiopaolini@ordineavvocatibopec.it

martalao.alessandra@ordavvle.legalmail.it, così indicato ai sensi del d.p.r. 11/02/2005, n. 68 - ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dei nominati difensori in Bologna, Via Valdossola, n. 2

- Ricorrente -

contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale in Roma, Viale Trastevere n. 76/a e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Bologna, via G. Reni n. 4;

- Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (C.F.: 80062970373), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Bologna, Via De Castagnoli n. 1 e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Bologna, via G. Reni n. 4;

- Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio V, Ambito Territoriale della Provincia di Bologna (C.F.: 80071250379), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Bologna, Via de Castagnoli n. 1 e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in

Ufficio Unico
Ufficii Cancellari
Corte d'Appello Bologna

INTERPO-3538

SPECIFICA	
Diritto	€
Trasferita	€ 3,27
Km	
2) 0	
Totale	€ 3,27
10% Trasl. g	€
Sp. postali	€
Tot. Can.	€ 3,27

15 GIU. 2017

20 GIU. 2017

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti Territoriali Provinciali Italiani, classi di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, che, in virtù dell'inserimento della ricorrente nell'Ambito Provinciale Territoriale di Bologna, classi di concorso AAAA e EEEE, verrebbero dalla stessa scavalcati in graduatoria, per punteggio

- potenziali resistenti

per accertare e dichiarare, previa disapplicazione, siccome illegittimo, di ogni atto e/o provvedimento amministrativo ostativo, del diritto della ricorrente all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (d'ora in poi GAE), per la classe di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e/o Scuola Primaria (EEEE) per la Provincia di Bologna, valide per gli anni scolastici 2014/2017, entrambe dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna – Ufficio V - nella posizione e con i punti di diritto, ossia nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti ad esaurimento, annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del D. Lgs. n. 297/1994 e successive modifiche.

PREMESSO IN FATTO

1. La ricorrente ha conseguito il Diploma di Maturità Magistrale nell'anno scolastico 1993/1994 (dunque entro l'A.S. 2001/2002), presso la Scuola Magistrale Statale "Quirico Punzi" di Cisternino (BR), con la votazione di 44/60, valido a tutti gli effetti di legge come titolo abilitante all'insegnamento (**doc. n. 1**);
2. essa e' attualmente inserita nelle graduatorie di Circolo e di Istituto nell'Ambito Provinciale Territoriale di Bologna (tipo di posto comune AAAA e tipo di posto comune EEEE), ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze cd. brevi e non anche per l'assunzione a tempo indeterminato;
3. la ricorrente ha maturato nelle suddette graduatorie un punteggio complessivo pari a n. 16 punti per la classe di concorso AAAA e punti n. 18 per la classe di concorso EEEE, ai sensi della "Tabella di valutazione dei titoli della III fascia delle GAE", di cui all'allegato 2 del D.M. n. 235/2014 (**doc. n. 2**);

4. nonostante il valore abilitante del diploma magistrale, alla ricorrente è sempre stata preclusa la possibilità di essere inserita nelle GAE, dalle quali viene selezionato il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato (il restante 50% dei posti è assegnato mediante concorsi per titoli ed esami);

5. anche il D.M. n. 235 del 01.04.2014, di aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017 (**doc. n. 3**), così come i decreti successivi di aggiornamento, non hanno previsto l'inserimento di quei docenti che, come la ricorrente, erano in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002;

6. in particolare, detto decreto non ha consentito l'inserimento di nuove posizioni, ma solo la possibilità di aggiornamento dei punteggi e dei titoli da parte di chi risultava già incluso e, quindi, già registrato nella piattaforma telematica "Istanze *on line*";

7. la dott.ssa Laghezza ha tentato di inoltrare la propria domanda di inserimento nella GAE del proprio ambito territoriale attraverso la modalità *web* indicata dal MIUR ma, all'atto dell'inserimento dei dati richiesti, non ha potuto completare la procedura a causa del blocco informatico delle istanze presentate dai candidati aprioristicamente ed erroneamente ritenuti privi dei requisiti;

8. con sentenza n. 1973 del 16.04.2015 il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo e, per l'effetto, ha annullato il D.M. n. 235/2014, nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento;

a questo punto la ricorrente, al fine di radicare il suo buon diritto, ha presentato, a mezzo raccomandata a.r. del 06.05.2015, apposita istanza con la quale ha richiesto l'inserimento nella terza fascia della relativa GAE provinciale per le classi di concorso EEEE/AAAA e la riattivazione, da parte del MIUR, delle apposite funzioni della piattaforma telematica "Istanze *on line*"; con riserva, per il caso di mancata predisposizione delle funzioni della piattaforma telematica, di presentazione del dettaglio dei titoli in modalità cartacea ai fini dell'attribuzione del punteggio per la collocazione nella posizione spettante nella suddetta graduatoria (**doc. n. 4**);

10. la predetta istanza e' rimasta priva di riscontro;

11. con nota n. 15457 del 20.05.2014 il MIUR ha consentito "*l'ingresso a pieno titolo nelle GAE ai destinatari di sentenze che avessero definito nel merito la controversia in senso favorevole ai ricorrenti e con riserva ai destinatari di*

ordinanze cautelari favorevoli con esclusione di coloro che pur trovandosi nella medesima situazione giuridica abbiano tuttavia apprestato acquiescenza al decreto ministeriale non invocando alcuna tutela giurisdizionale”;

12. con i successivi DD.MM. n. 325 del 03.06.2015 e n. 495 del 22.06.2016 (**docc. nn. 5 e 6**) il MIUR ha riaperto il termine per presentare la domanda di inserimento nelle GAE e, ancora una volta, ha precluso l'ingresso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002;

13. successivamente, con circolare n. 2198 del 30.06.2015, rettificando quanto precedentemente statuito nella circolare n. 15457, l'Amministrazione ha consentito l'inserimento a pieno titolo ai destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, quindi anche di ordinanze cautelari, e, con riserva, a coloro che avessero un contenzioso ancora pendente;

14. in altri termini, nonostante il valore abilitante del diploma magistrale risulti inequivocabilmente acclarato dalla normativa di settore di rango primario e confermato dalla giurisprudenza (v. *infra*), il MIUR ha continuato (e continua ancora oggi) a negare l'inserimento in GAE alla generalità degli aventi diritto, disponendo l'ingresso in dette graduatorie solo ai destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;

15. detta condotta, peraltro, determina una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento tra docenti possessori del medesimo titolo e, quindi, titolari degli stessi diritti;

16. la odierna ricorrente, pertanto, si vede costretta a rivolgersi a codesto Ill.mo Giudice affinché, previa declaratoria di illegittimità degli atti amministrativi ostativi, voglia riconoscere il proprio diritto all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti (oggi GAE).

SI OSSERVA IN DIRITTO

A) Sulla giurisdizione e competenza del Giudice ordinario in tema di controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola

In via preliminare, e' doveroso evidenziare che **la presente controversia rientra a pieno titolo nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro**, come oramai acclarato da un consolidato orientamento del Consiglio di Stato e della Suprema Corte, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono

inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, e' mutata la posizione giuridica soggettiva di quanti sono ivi inseriti. Detta posizione e' divenuta di "diritto soggettivo", poiché concerne una pretesa (all'inserimento in graduatoria) i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

A sostegno di tale tesi si indicano, fra le varie, per esigenza di sintesi, a titolo meramente esemplificativo, solo alcuni stralci di pronunce:

In primis si veda quanto statuito dalle SS.UU. nelle ordinanze nn. 25836-25846 del 15/12/2016. La Corte premette che "il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali" e che, inoltre, "la circostanza che nel giudizio vengano in questione atti amministrativi presupposti non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li ritiene illegittimi, alla loro disapplicazione". Le SS. UU. affermano, inoltre, che "...poiché la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale che va individuato in riferimento ai fatti sostanziali dedotti dall'attore ... nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli)", qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti...".

Secondo la Corte, per individuare a quale giudice vada correttamente devoluta la giurisdizione nelle controversie concernenti il diritto dei docenti all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre, dunque, avere riguardo al petitum sostanziale dedotto dal ricorrente. In particolare, "se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo". Viceversa, se "...la domanda rivolta al giudice è

specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.

Orbene, poiché, nella specie, il *petitum* dedotto nella odierna domanda ha ad oggetto l'accertamento incidentale della illegittimità degli atti amministrativi, ostativi all'inserimento della ricorrente nella GAE, con la conseguente disapplicazione degli stessi, e, soprattutto, l'accertamento in via diretta dei fatti costitutivi che fondano il suo diritto soggettivo ad essere inserita in detta graduatoria, è di tutta evidenza che la giurisdizione è pacificamente devoluta a codesto Ill.mo Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (in senso conforme a quanto sopra statuito si veda Cass., SS.UU., ordinanza n. 16756 del 23.07.2014, che conferma Cass., SS.UU., ordinanza n. 4287/2013).

In senso conforme si è ripetutamente espresso anche il Consiglio di Stato: “... *del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi ma non anche scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa...Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, confermarsi la sentenza appellata che ha declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario”* (C.d.S., sent. n. 3415 dello 08.07.2015).

B) Sul sistema di reclutamento dei docenti e sulle graduatorie cd. ad esaurimento

Per meglio comprendere la questione per cui è causa, occorre premettere un breve *excursus* sul sistema di reclutamento dei docenti e sulle GAE oggi in vigore.

L'art. 1 della legge n. 124/1999 ha modificato il regime di reclutamento dei docenti, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

In particolare, la suddetta legge ha modificato gli artt. 399 e 401 del D. lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia scolastica) nel modo seguente: art. 401, comma 1 “*Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte,*

sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1"; art 399, comma 1 "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401".

Occorre precisare che le graduatorie permanenti, divenute GAE, erano predisposte a livello provinciale ed erano graduate in tre scaglioni/fasce.

L'art. 2, comma 4, del D.M. n. 123/2000, recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti, ha individuato, infatti, in base ai requisiti posseduti, tre categorie di docenti che hanno, in seguito, dato vita alle tre fasce in cui sono oggi suddivise le GAE.

La prima fascia è riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli e che avevano conseguito 360 gg. di servizio entro il 13.5.1996.

La seconda fascia è costituita dai docenti che possedevano i requisiti di cui alla prima fascia per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli ed avevano maturato 360 gg. di servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 124/1999 (25 maggio 1999).

La terza fascia è riservata ai docenti che avevano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

A seguito delle disposizioni di cui alla legge n. 143 del 04.06.2004 e successive modifiche, **la terza fascia è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento, comunque posseduti.**

Successivamente, l'art. 1 lett. c), comma 605 della L. 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha previsto" ... *Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi*

abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria...". La succitata norma, dunque, con il dichiarato intento di "dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento.

Il chiaro tenore letterale della citata disposizione esclude la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma fa espressamente salvo l'inserimento dei docenti che fossero già in possesso di abilitazione all'atto della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. Invero, *"il nuovo inserimento è quello basato su titoli e/o circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già quello fondato su requisiti preesistenti e quindi illegittimamente negato al momento al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento"* (Trib. Como, ord. 30.07.2015).

Come correttamente rilevato sul punto dalla giurisprudenza *"...la L. n. 296/2006, che aveva distinto tra i docenti che avevano acquistato l'abilitazione e frequentanti i corsi abilitanti e i docenti non abilitati che non potevano vantare alcun titolo all'inserimento, non è in contrasto con l'inserimento dei diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro l'anno 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in quelle ad esaurimento, poiché la legge non pone come condizione il previo inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatorie ad esaurimento"* (Trib. Pordenone, ord. 11.06.2015). Si legge, ancora, che *"l'interpretazione più ragionevole e coerente della disposizione induce a ravvisare la ratio dell'esclusione al solo personale docente legittimatosi oltre i termini previsti dalla legge citata. E', invero, evidente che il nuovo inserimento è quello basato su titoli abilitanti successivi e non già preesistenti e quindi illegittimamente impedito al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento"* (Trib. Tivoli, sent. nn. 895-896/2015; Trib. Napoli ord. 23.07.2015). Del resto detta interpretazione, oltre che in linea con il tenore letterale della disposizione in oggetto, nel consentire nuovi inserimenti di docenti

già in possesso del titolo abilitante, appare altresì conforme al dichiarato intento di contrastare il fenomeno del precariato. In sintesi *"Se è vero che la trasformazione delle Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad Esaurimento disposta dalla Legge Finanziaria 2007 ha determinato la "chiusura" di nuovi inserimenti per nuovi abilitati nella III fascia, è altrettanto vero che all'epoca le ricorrenti erano già in possesso di un titolo abilitante (diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002) per l'inserimento non nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, bensì nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento; il fatto che tale abilitazione - ancorché già esistente - sia stata formalmente riconosciuta solo nel 2014, non può impedire che detto riconoscimento abbia effetti per l'inserimento (ora per allora) nelle Graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. In altri termini, secondo logica e coerenza, le docenti che hanno fatto ricorso per essere inserite nella III fascia delle GAE pretendono la collocazione a cui avrebbero avuto diritto ove il loro titolo fosse stato riconosciuto come abilitante già in precedenza dal Ministero"* (Trib. Gorizia, sent. 21.7.2015; Consiglio di Stato, VI sez., sent. n. 3628 del 21.07.2015, Trib. Rieti, sent. n. 9 del 12.01.2017). Anche il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3628 del 21.07.2015, ha chiarito che *"dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso della abilitazione all'insegnamento. In effetti, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado ... prevede tra l'altro, al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento. Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296/2006 ... fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Secondo questo Collegio, quindi, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi"*.

Pertanto i docenti che, all'atto della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, erano già in possesso del diploma magistrale fin dall'anno 2001-2002, come la ricorrente, non potevano essere considerato come "nuovi abilitati" da escludere dall'inserimento nelle GAE, giacché la norma in oggetto fa espressamente salvi "i docenti già in possesso di abilitazione" prima della citata trasformazione delle graduatorie.

Al riguardo si evidenzia, inoltre, che il Consiglio di Stato (sentenze nn. 1973/2015, 3628/15, 3788/2015, 3900/15) ha affermato che "...l'abilitazione dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 è stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 3813/2013 dell'11.9.2013 reso nell'affare n. 4949/2012 nell'adunanza del 5 giugno 2013 e del DPR 25.3.2014 e che precedentemente essa era, invece, pacificamente negata dall'amministrazione come titolo per l'iscrizione nelle g.a.e.,..." Pertanto "...appare oggi irragionevole pretendere che questi soggetti avessero illo tempore chiesto l'iscrizione (quando cioè il titolo era pacificamente considerato non idoneo) e addossare loro le conseguenze, irrimediabilmente sfavorevoli, di tale omissione". Alla luce di questo pacifico orientamento la ricorrente, in buona sostanza, non era materialmente in grado di presentare la domanda di inserimento in via telematica, posto che la stessa doveva, a pena di inammissibilità, essere presentata tramite il portale web del MIUR, cui essa non aveva accesso, non essendo mai stata dotata delle necessarie credenziali da parte del Ministero. Dunque, *ad impossibilia nemo tenetur*. Viene inoltre affermato dalla giurisprudenza di merito che il quadro normativo sopra delineato "...non ha in realtà previsto in modo espresso un termine di decadenza per la presentazione della domanda e che, nel dubbio, appare più corretta un'interpretazione costituzionalmente orientata che tuteli il principio, anche di rilievo comunitario, del legittimo affidamento, il quale sarebbe invece violato nel sancire, ora per allora, una decadenza a fronte di un inveterato comportamento del datore di lavoro (che è anche la pubblica amministrazione e che, appunto, non consentiva neanche che venisse presentata la domanda telematica sancendo, con proprio atto autoritativo e normativo, l'inammissibilità di quella cartacea)" (Trib. Ravenna, sent. Del 09.02.2016; Trib. Rieti, sent. n. 9 del 12.01.2017). D'altro canto, dalla lettura delle citate disposizioni emerge che la l. n. 296/2006 non contiene alcuna limitazione temporale, posto che l'inciso "da effettuare per il biennio 2007/2008" non solo si riferisce in termini meramente programmatici e lungi dal comminare la decadenza, esclusivamente al MIUR (e non certo ai docenti abilitati), ma sta solo ad

indicare che l'Amministrazione avrebbe dovuto dare esecuzione alla prescrizione normativa con il primo decreto di inserimento/aggiornamento delle GAE (v., in tal senso, Trib. Ravenna, ord. 17.09.2015).

La odierna ricorrente, quindi, avendo conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002, prima ancora che fossero istituite le graduatorie ad esaurimento, ha certamente diritto ad essere inserita oggi nelle GAE, in quanto l'art. 53 del Regio Decreto n. 1054/23, in combinato disposto con gli artt. 194 e 197 del D. Lgs. n. 297/1994, riconosce valore abilitante, per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti, ai diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Essa, quindi, aveva titolo per essere inserita prima nelle graduatorie permanenti, divenute oggi ad esaurimento (terza fascia). Ad ulteriore conferma si evidenzia che il disposto di cui alla legge 04.06.2004, n. 143, integrando le graduatorie permanenti con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti, ha confermato il diritto della ricorrente ad essere inserite nelle graduatorie permanenti.

La terza fascia delle graduatorie in esame, dunque, viene definita dalla norma "ad esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano di assunzione a tempo indeterminato. **La legge finanziaria n. 296/06, giova ribadirlo, si è limitata ad impedire l'inserimento nella terza fascia solamente dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.**

Tuttavia il MIUR non ha mai inteso riconoscere il valore abilitante del diploma magistrale e, conseguentemente, non ha mai consentito l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di coloro che, come la dott.ssa Laghezza, erano in possesso di detto titolo. La condotta del Ministero, peraltro, è destinata inevitabilmente ad incrementare il fenomeno del cd. precariato, che il legislatore e la stessa politica del Ministero cercano dichiaratamente di risolvere.

Da tutto quanto sopra esposto sussiste, in capo alla ricorrente, l'attuale e concreto interesse al presente giudizio per ottenere l'inserimento nella III fascia delle graduatorie citate, al fine di concorrere all'assegnazione del 50% dei posti disponibili per l'immissione in ruolo.

C) Sul valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002

Il valore di titolo abilitante all'insegnamento del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è sancito in termini inequivocabili sia da disposizioni di legge di rango primario, sia da decreti ministeriali, oltre che dalla più recente giurisprudenza in materia.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs. n. 297/1994 ha previsto che *“Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (...)”*, ora scuole dell'infanzia.

Tale norma e' stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005, che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente che le disposizioni abrogate *“(...) continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi (...)”*.

L'art. 197, comma 1, del citato decreto ha disposto, inoltre, che *“(...) Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare (...)”*.

Successivamente il decreto interministeriale del 10.03.1997, n. 175, di attuazione della legge n. 341/1990 (Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare), si pone perfettamente in linea con le disposizioni sinora richiamate circa il riconoscimento del valore abilitante per i diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, a conferma di quanto affermato: *“Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ...l'art. 194, comma 1 e l'art. 197, comma 1, nei quali e' attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale”*.

Il decreto in esame, all'art. 1, ha soppresso, con decorrenza dall'anno scolastico 1998/1999, i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, precisando, all'art. 2, comma 1 che *“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali*

sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994".

Infine il D.P.R. n. 323/1998 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425), nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, all'art. 15, comma 7, ha disposto che *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"*.

Ed ancora il valore abilitante del diploma magistrale ha trovato conferma altresì nel parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11.09.2013 (successivamente recepito nel D.P.R. del 25/03/2014), con il quale il supremo organo di giustizia amministrativa è stato chiamato a pronunciarsi, tra l'altro, sulla legittimità del D.M. 62/2011, il quale non consentiva ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 di inserirsi nelle graduatorie di istituto di seconda fascia.

Si legge nel citato parere: *"Diversa la questione relativa ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che abbiano conseguito, entro l'anno scolastico 2001-2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, considerato a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege. Qui l'argomento addotto dai ricorrenti appare a prima lettura convincente, né sembrano fondate le controdeduzioni dell'Amministrazione volte ad escludere che l'abilitazione magistrale, a suo tempo conseguita, possa dar diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento....Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia (...)*

La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, ..."

Successivamente sono stati emessi i D.M. n. 308 del 15.05.2014 e il D. M. n. 353 del 22.05.2014, con i quali è stato sostanzialmente recepito il predetto orientamento del Consiglio di Stato. In particolare, con il **D.M. n. 308/2014** (Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249, e successive modificazioni) è stata approvata la tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo inserito nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. In detta tabella, **tra i titoli abilitanti, vengono esplicitamente indicati il diploma di maturità magistrale e il diploma triennale di scuola magistrale.** Inoltre, con la pubblicazione del successivo **D.M. n. 353/2014** è stato riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. **2001/2002, consentendo ai docenti in possesso di tale diploma l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia di istituto.**

In altri termini, il MIUR ha deciso di attribuire valore abilitante al diploma magistrale solo ai fini dell'inserimento degli aspiranti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto valide per le supplenze brevi e saltuarie, senza, tuttavia, prendere in considerazione la possibilità di ingresso dei docenti muniti del suddetto titolo nelle graduatorie ad esaurimento, valide per le nomine in ruolo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Non vi è chi non veda la evidente illegittimità e, comunque, la contraddittorietà della condotta dell'Amministrazione che, da un lato, riconosce espressamente la validità del diploma magistrale per l'insegnamento precario e dall'altro, operando una vistosa violazione di tutte le norme di legge suindicate, nega la validità di detto titolo per l'inserimento nei ruoli.

Anche la Commissione Europea, investita della questione su richiesta di un parere presentato da un docente italiano, con atto pubblico ed ufficiale del 31.01.2014, dopo aver analizzato la legislazione italiana in materia, ha ulteriormente riconosciuto che il diploma magistrale costituisce una qualifica piena all'insegnamento in Italia nelle scuole dell'infanzia e primaria e che, pertanto, i possessori di tale diploma sono abilitati ad insegnare in tutta Europa.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ai fini dell'inserimento nelle GAE, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione nella già citata sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato n. 1973/2015. Tale sentenza ha dichiarato la illegittimità del D.M. n. 235/2014, nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di detto diploma l'inserimento nelle GAE per il triennio 2014/2017, così statuendo: *"Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali"* E ancora: *"(...) Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati..."*.

Orbene, dal tenore letterale del provvedimento emerge chiaramente la natura demolitoria della sentenza in esame, atteso l'espreso riferimento al disposto annullamento del decreto ministeriale n. 235/2014.

Il carattere ablatorio della sentenza, è successivamente stato affermato in diversi arresti dalla giurisprudenza, secondo cui "*...la portata della pronuncia demolitoria del Consiglio di Stato (sent. 16 aprile 2015, n. 1973) è senz'altro generale e determina la definitiva ablazione delle norme regolamentari, anche per soggetti estranei al giudizio, in ragione della natura dell'atto annullato, indirizzato ad una pluralità di soggetti e con contenuto inscindibile (v. su questi aspetti Cass. n. 16728/2004)*" (v. Trib. Tivoli, ord. 24.07.2015; Trib. Napoli, ord. 20.07.2015; Trib. Padova, ord. 31.07.2014 e Trib. Sulmona, ord. 03.08.2015). E ancora: "*Ai precetti, recati negli atti normativi della p.a., quali i regolamenti statali, va riconosciuto carattere innovativo, generale e astratto, sicché essi, ove siano già annullati, devono essere considerati inapplicabili per tutte le fattispecie riconducibili alle loro originarie previsioni e che non si riferiscano a rapporti ormai esauriti o consolidati. Per gli atti collettivi l'annullamento giurisdizionale ha efficacia erga omnes ... e lo stesso dicasi per gli atti normativi (regolamenti)*" (C.d.S., sez. IV, 19.02.2007, n. 883).

Premesso, in via preliminare, che l'efficacia del giudicato amministrativo in oggetto, oltre che per le ragioni di cui in seguito, è invocabile nel presente giudizio, in quanto trattasi di sentenza definitiva, emessa dal massimo organo della giustizia amministrativa in una materia di sua esclusiva competenza e giurisdizione, è doveroso precisare quanto segue.

Invero, non possono sorgere dubbi in ordine alla efficacia erga omnes della suddetta pronuncia di annullamento, in ragione, fra l'altro, della natura del decreto ministeriale n. 235/2014, oggetto di impugnazione dinanzi alla giustizia amministrativa.

A ben vedere, detto decreto ha la natura di atto normativo avente contenuto generale (in quanto si rivolge ad una pluralità di destinatari) ad effetti inscindibili e, come tale, non può produrre effetti nei confronti di taluni soggetti e non di altri. Sicché gli effetti della citata decisione di annullamento non si estrinsecano nei confronti delle sole parti in causa, ma anche nei confronti di coloro che, benché estranei al giudizio, si trovano nelle medesime condizioni. Giova evidenziare che le SS.UU. della Cassazione hanno chiarito che i decreti ministeriali che fissano i criteri di inserimento e/o aggiornamento delle

graduatorie concretizzano dei provvedimenti amministrativi di natura regolamentare, in quanto "*...il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 1, prevede che le pubbliche amministrazioni agiscono sì con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ma nel rispetto delle leggi e nell'ambito ... degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, che ... sono riconducibili al potere regolamentare governativo o ministeriale*" (Cass. Civ., SS. UU, ord. 16.12.2013, n. 27992). Le SS. UU. hanno inoltre puntualizzato che "*Nella specie il D.M. del MIUR ... di cui i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo l'annullamento in parte qua, ha quanto meno un contenuto riconducibile al D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1; ma è anche predicabile la sua natura regolamentare, ... perché contiene disposizioni generali ed astratte sulle condizioni ed i presupposti per la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento*". In altri termini il decreto del MIUR che fissa i criteri di aggiornamento o inserimento nelle graduatorie permanenti configura "*un atto regolamentare di normazione subprimaria; cfr. CORTE COST. N. 41 DEL 2011, che, adita con incidente di costituzionalità dal TAR Lazio nel corso di un contenzioso analogo, ha osservato che il remittente giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie (quelle permanenti della scuola)*" (Cass. Civ., SS. UU., ord. 16.12.2013, n. 27992). In senso conforme è poi l'univoco insegnamento non solo della Corte Cost. (v. sentt. nn. 168/2004 e 41/2011), ma anche del Consiglio di Stato, il quale, anche nella sentenza n. 3628 del 21/07/2015, ha ribadito che il "*...decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui ha escluso l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento o in un'eventuale graduatoria aggiuntiva alla terza, dei docenti abilitati in quanto titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002*" è "*un atto generale*".

Quanto sopra premesso, è principio acclarato che **le pronunce di annullamento degli atti amministrativi regolamentari e di quelli a contenuto generale, comportando l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto medesimo, hanno efficacia erga omnes**. Esse, pertanto, dispiegano i loro effetti anche nei confronti di soggetti che, pur non avendo partecipato al processo, sono **interessati dall'atto caducato**. Tali atti si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata di destinatari, unitariamente considerati, determinano, comunque, la produzione di effetti *erga omnes*, anche in caso di loro

annullamento (cfr. Cass., sez. I, 13.03.1998, n. 2734). Tale unica ragionevole chiave di lettura è condivisa da costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale *“...nel caso di annullamento in s.g. di un atto generale, recante disposizioni inscindibilmente preordinate ad operare nei confronti di una pluralità di soggetti deve ritenersi che l'atto stesso non possa più trovare applicazione nei confronti di tutti i soggetti interessati, anche se non abbiano proposto ricorso ovvero abbiano proposto un ricorso respinto, in coerenza con il costante indirizzo giurisprudenziale formatosi sulla efficacia "erga omnes" della sentenza di annullamento di un atto generale dal contenuto inscindibile”* (Cons. Stato, Ad. Plen., 11.01.2007, n. 1, la quale richiama, tra le tante: Cons. Stato, sez. IV, 07.12.2000, n. 6512; in senso favorevole alla estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego si veda TAR Campania – Napoli, sez. IV, sent. 07.09.2012, n. 3811). Ed ancora Il Consiglio di Stato, III sez., con la sentenza n. 3307 del 22.07.2016, confermando un orientamento consolidato, ha ribadito che *“il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione nei confronti delle pronunce di annullamento di particolari categorie di atti amministrativi, ossia in concreto, di quelli che hanno una pluralità di destinatari, un contenuto inscindibile e sono invalidi per un vizio che ne inficia il contenuto in modo indivisibile per i destinatari* (Cons. Stato, Sez. IV, 13.03.2014, n. 1222; Cons. Stato, Sez. IV, 18.11.2013, n. 5459; Cons. Stato, Sez. III, 20.04.2012, n. 2350). In senso conforme, infine, anche la giurisprudenza di merito ha affermato che *“...la pronuncia del giudice amministrativo ha definitivamente carattere ablatorio anche per i soggetti estranei al giudizio amministrativo in ragione del contenuto inscindibile del decreto 235/2014 annullato... La portata di una sentenza di annullamento di un atto inscindibile ha una efficacia erga omnes e si estende ultra partes per quel che riguarda gli effetti caducatori”* (Trib. Latina, sent. n. 1601 del 22.12.2016; Trib. Ferrara, ord. del 30.07.2015; Trib. Rieti, sent. n. 9 del 12.01.2017).

Dalla natura generale, unitaria e inscindibile del contenuto e degli effetti degli atti amministrativi generali discende, in sintesi, che il loro annullamento in sede giudiziale determina il venire meno degli effetti nei confronti di tutti i destinatari, compresi quelli rimasti estranei alla controversia che ha dato luogo all'annullamento medesimo.

Ne deriva che anche l'odierna ricorrente può avvalersi in via immediata e diretta del giudicato della suindicata sentenza del Consiglio di Stato, con

conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere la sua richiesta invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dal supremo organo della giustizia amministrativa. Con ogni conseguenza in ordine al pieno riconoscimento del diritto soggettivo di inserimento nelle GAE, da questa vantato.

E' opportuno poi precisare che i docenti che – come la dott.ssa Laghezza – hanno conseguito l'abilitazione prima dello 01.01.2007 vantano un diritto soggettivo perfetto a detto inserimento, rispetto al quale l'atto dell'autorità amministrativa competente di materiale inserimento nelle graduatorie non ha natura costitutiva, ma meramente ricognitiva del diritto medesimo. Ne consegue che, **pur non volendo considerare l'efficacia erga omnes della declaratoria di nullità pronunciata dal Consiglio di Stato, Codesto Ill.mo Giudice potrebbe comunque procedere alla disapplicazione incidenter tantum del D.M. n. 235/2014 e/o degli altri provvedimenti ostativi all'inserimento nelle GAE sopra indicati, in conformità a quanto statuito dagli articoli 4 e 5 della Legge abolitiva del contenzioso amministrativo e dall'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001.** Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, ogniqualvolta il dipendente agisca a tutela di posizioni di diritto soggettivo, in materia di lavoro pubblico “contrattualizzato”, la tutela del lavoratore deve essere assicurata dal G.O. mediante disapplicazione degli eventuali provvedimenti presupposti e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal comma 2 dell'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 (Cass., SS.UU., nn. 1807/2003, 3508/2003 e 2290/2004). Pertanto *“...se anche si escludesse il carattere generale della citata sentenza demolitoria o, sotto altro profilo, l'efficacia vincolante della citata pronuncia di merito circa la conformazione della PA scolastica alla statuizione giudiziaria, il Giudice ordinario può comunque sindacare, in via incidentale, la legittimità delle norme regolamentari e procedere, se del caso, alla loro disapplicazione nel caso specifico sottoposto al giudizio”* (Trib. Tivoli, sentt. nn. 895-896/2015 del 24.07.2015). Infatti le norme regolamentari contenute nel D.M. 235/2014, giova ribadirlo, sono illegittime *“... per evidente irragionevolezza e disparità di trattamento di posizioni omogenee (ovvero per i docenti in possesso di titolo abilitante diverso da quello del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 con eguale valore abilitante) nella parte in cui non consentono la presentazione della domanda per l'inserimento nelle graduatorie di III fascia a soggetti in possesso dei suddetti titoli abilitanti già formati al momento della*

trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento” (Trib. Tivoli, sentt. nn. 895-896/2015).

Per analoghe ragioni sono da ritenersi colpiti da invalidità derivata altresì i successivi DD.MM. nn. 325 del 03.06.2015 e 495 del 22.06.2016, di aggiornamento delle GAE, che, in violazione del giudicato del Consiglio di Stato, hanno mantenuto l'esclusione ai danni dei diplomati magistrali.

Conseguentemente, per le ragioni suindicate, a prescindere dalla valenza riconosciuta al citato giudicato amministrativo, nel caso di specie, Codesto Ill.mo Giudice potrà procedere alla disapplicazione delle disposizioni contenute nel D.M. 235/2014, previa declaratoria di illegittimità.

* * *

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la dott.ssa Laghezza Marta, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Bologna affinché, ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa disapplicazione del D.M. n. 235 del 01.04.2014 di aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017, dei DD.MM. nn. 325 del 03.06.2015 e 495 del 22.06.2017, nella parte in cui non consentono alla ricorrente di essere inserita nelle GAE medesime, nonché di ogni ulteriore atto collegato, dipendente e/o comunque connesso, ivi compresi i provvedimenti di approvazione e pubblicazione delle GAE definitive dell'Ambito Territoriale di Bologna, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

nel merito:

in via principale

- in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la illegittimità della esclusione della ricorrente dalla III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Bologna, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, posti comuni e/o di sostegno;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente medesima all'inserimento a pieno titolo, senza riserve e, quindi, in via definitiva nella

III fascia delle graduatorie di cui al punto precedente, nelle classi di concorso ivi specificate, così come dalla medesima richiesto in base alla propria domanda e/o istanza di inserimento in forma cartacea già inviata, o, in subordine, da ripresentare, riattivando, a tal fine, le funzioni della piattaforma telematica "istanze *on line*", con i punteggi a questa spettanti in virtù dei titoli e servizi posseduti alla data di pubblicazione del D.M. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda in forma cartacea, ovvero alla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;

- conseguentemente, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna secondo il proprio ambito di competenza, di adottare tutti i provvedimenti idonei a consentire il predetto inserimento.

Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.

* * *

DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DEL D.P.R. N. 115/2002

Ai sensi e per gli effetti del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) e successive modifiche, i sottoscritti avvocati Claudio Paolini e Alessandra Martalò, dichiarano che il valore della presente controversia è indeterminato e che l'importo del contributo unificato ammonta ad € 259,00, trattandosi di controversia individuale di lavoro in materia di pubblico impiego.

Si producono i seguenti documenti:

1. diploma di maturità magistrale dott.ssa Laghezza Marta conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 di ciascuna ricorrente;
2. graduatorie di istituto II fascia Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia;
3. D.M. n. 235/2014;
4. raccomandata a.r. dott.ssa Laghezza/MIUR del 06.05.2015;
5. D.M. n. 325/2015;
6. D.M. n. 495/2016.

Con riserva di produrre le graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Bologna, classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), AA.SS. 2014/2017.

Bologna, lì 28 Aprile 2017

Avv. Claudio Paolini

Avv. Alessandra Martalò

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti Avv.ti Claudio Paolini e Alessandra Martalò, che rappresentano, assistono e difendono la ricorrente, come da procura in calce al presente ricorso,

premesse che

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti GAE dell'Ambito Territoriale di Bologna nelle classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), per i posti comuni e/o di sostegno trienni 2014/2017;
- la legge del 13.07.2015, n. 107 ha previsto la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- pertanto tutti gli aspiranti inseriti nelle GAE potranno concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani;
- per l'effetto, tutti i docenti già inseriti nelle GAE dei predetti ambiti territoriali sono potenziali controinteressati all'inserimento della ricorrente, in quanto potrebbero dalla stessa essere "scavalcati" e, per tale motivo, pertanto, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati;

considerato che

- la notifica del ricorso nei modi ordinari stabiliti dalla legge, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del presente giudizio, anche in considerazione dell'enorme numero dei docenti al quale notificare il presente atto, unitamente alla impossibilità per l'istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati;
- la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un sunto del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale, sarebbe eccessivamente onerosa per la ricorrente;
- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, "*...in modo diverso da quello stabilito dalla legge...*", ivi compreso quello telematico;
- detta forma di notifica è sistematicamente utilizzata sia dal Giudice Amministrativo sia dal Giudice Ordinario in tutte le vertenze collettive (si

Tanto premesso e considerato, i sottoscritti avvocati

CHIEDONO

a Codesto Ill.mo Giudice, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la
notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del
presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito
ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Bologna, 28 Aprile 2017

Avv. Claudio Paolini

Avv. Alessandra Martalò



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta, Marta Laghezza, nata a Fasano (BR), il 16/02/1975 (C.F.: LGHMRT75B57D508P), residente in Bologna, alla Via G. di Vittorio, 19, delego a rappresentarmi, assistermi e difendermi nel presente giudizio ed in ogni sua fase e grado, anche di impugnazione, esecuzione e cautelare, in unione sia congiunta che disgiunta fra loro, l'Avv. Claudio Paolini, del Foro di Bologna (C.F. PLNCLD72M29E289L), e l'Avv. Alessandra Martalò (C.F. MRTLSN79A44D862C), del Foro di Lecce, conferendo loro espressamente ogni e più ampio potere di legge, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello di nominare altri procuratori *ad litem*, conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, di eleggere domicilio altrove, di chiamare terzi in causa, di proporre domanda riconvenzionale, di deferire e riferire il giuramento, di chiedere misure cautelari, di promuovere procedimenti esecutivi ed atti ad essi preliminari, di incassare somme, rilasciare quietanze e ritirare titoli, eleggendo domicilio presso e nel loro studio, sito in Bologna, Via Valdossola, n. 2. La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, di essere consapevole, ricevute le dovute informazioni, che il trattamento riguarderà anche dati sensibili di cui all'art. 4, nonché dell'art. 26 del D. Lgs. n. 196/2003. Presta, pertanto, il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati, ad opera dei soggetti indicati nell'informativa che dichiara di avere ricevuto e nei limiti della stessa.

Bologna, li' 14 Marzo 2017

(Marta Laghezza)

E' autentica

(Avv. Claudio Paolini)

(Avv. Alessandra Martalò)

Tribunale di Bologna
Depositato in Cancelleria

Oggi 24 MAG. 2017



75B57D508P

Il Direttore Amm.vo

Dott. Maria A. Castriotta



TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

1587

R.G.L. N.

CRON. N.

4654

Il Giudice del lavoro - dott. Dr. M. MARCHESINI

IL GIUDICE

letto il ricorso,

visto l'art. 420 c.p.c.

FISSA

per la comparizione personale delle parti e la discussione

l'udienza del 17-11-2017 ore 945

nella sede di questo Ufficio, in Bologna, via Farini n. 1.

AUTORIZZA LA NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO A TUTTI I CONTRADITTORI NECESSARI
LIVERSI DAL MIUR, A MEZZO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL MIUR

Bologna, 26-05-2017

IL GIUDICE

Dr. M. MARCHESINI

Il Funzionario o il Collaboratore

Il Direttore Amm. 70

Dott. Maria A. C...

Tribunale di Bologna

Copia conforme all'originale

Bologna - 9 610 2007



Il Collaboratore
Princ...

Predisposta copia autentica in data _____

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Su richiesta della signora Laghezza Marta e, per questa, degli Avvocati Claudio Paolini e Alessandra Martalò, quali suoi procuratori come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche Esecuzione Protesti presso la Corte d'Appello di Bologna, ho notificato copia conforme del su esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (c.f. 80185250588), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede legale in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Bologna, con sede in Bologna, Via Guido Reni, n. 4, ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di:

Sp 15 GIU. 2017

del dipendente sig. ANDREZZI MARCO
incaricato di ricevere la notifica

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
PATRIZIA PRESTATO

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Su richiesta della signora Laghezza Marta e, per questa, degli Avvocati Claudio Paolini e Alessandra Martalò, quali suoi procuratori come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche Esecuzione Protesti presso la Corte d'Appello di Bologna, ho notificato copia conforme del su esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (c.f. 80062970373), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Bologna, con sede in Bologna, Via Guido Reni, n. 4, ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di:

Sp 15 GIU. 2017

del dipendente sig. ANDREZZI MARCO
incaricato di ricevere la notifica

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
PATRIZIA PRESTATO



RELATA DI NOTIFICAZIONE

Su richiesta della signora Laghezza Marta e, per questa, degli Avvocati Claudio Paolini e Alessandra Martalò, quali suoi procuratori come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche Esecuzione Protesti presso la Corte d'Appello di Bologna, ho notificato copia conforme del su esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio V, Ambito Territoriale della Provincia di Bologna (c.f. 80071250379), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Bologna, con sede in Bologna, Via Guido Reni, n. 4, ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di:

Sp 15 GIU. 2017

del dipendente sig. ANDREZZI MARCO
incaricato di ricevere la notifica

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
PATRIZIA PRESTATO